AULA 'A'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

21 APR. 2021

10565/21

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 8231/2016

SEZIONE LAVORO

Cron. 10565

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GUIDO RAIMONDI - Presidente - Ud. 03/12/2020

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere - PU

Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -

Dott. NICOLA DE MARINIS - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8231-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

2020

2796

(omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis), che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati (omissis) , (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1089/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/01/2016 R.G.N. 1615/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) per delega Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) .

FATTI DI CAUSA

- che, con sentenza del 28 gennaio 2016, la Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da (omissis) nei confronti della (omissis) S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria dell'avvenuto perfezionamento tra le parti di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di mesi 6 rinnovabili per altri 6, con inquadramento in categoria I, retribuzione corrispondente e sede di lavoro in (omissis);
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, non concluso il contratto inter partes per essere la mail dell'1.3.2011 una mera proposta di assunzione cui non era seguita alcuna esplicita accettazione né alcun comportamento concludente idoneo a persuadere dell'avvenuta conclusione del contratto, né in questi termini valutabile l'avvio presso il consolato algerino della pratica per il rilascio del visto per motivi di lavoro, da collocarsi viceversa in una fase prodromica e operante quale condizione mai verificatasi per non aver il consolato mai rilasciato quel visto, sicché il contratto non poteva dirsi concluso allorché il vano decorso del tempo determinava il mutamento delle esigenze aziendali in relazione alle quali la (omissis) aveva ipotizzato l'assunzione; che per la cassazione di tale decisione ricorre il (omissis), affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società;
- che entrambe le parti hanno poi depositato memoria;

RAGIONI DELLA DECISIONE

- che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1326 c.c., lamenta l'incongruità logica e giuridica del convincimento maturato dalla Corte territoriale in ordine all'inconfigurabilità

nella specie di un consenso raggiunto tra le parti in ordine alla conclusione del contratto di lavoro;

- che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1358 e 1359 c.c., il ricorrente lamenta da parte della Corte territoriale un'erronea lettura della vicenda relativa al mancato rilascio del visto di lavoro a favore del (omissis), da parte del consolato algerino che assume essere seguito all'intervento in tal senso presso il consolato della stessa Società nei confronti della quale la Corte stessa, per essere imputabile alla Società medesima il mancato verificarsi dell'evento, avrebbe dovuto considerare avverata la condizione sospensiva;
- che entrambi gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili risolvendosi le censure mosse nel riproporre da parte del ricorrente una propria versione dei fatti (incentrata sulla valenza in termini di accettazione della proposta di assunzione della Società delle dichiarazioni rese a meri impiegati incaricati del ricevimento dei documenti per l'ottenimento del visto e per l'esecuzione delle visite mediche) a fronte della ricostruzione della vicenda operata dalla Corte territoriale sulla base della documentazione e delle dichiarazioni testimoniali acquisite in sede istruttoria, tutte puntualmente richiamate e valutate, con apprezzamento incensurabile in questa sede, insuscettibili per il loro tenore di attestare l'avvenuta conclusione tra le parti del contratto di lavoro per accettazione esplicita e per comportamento concludente e tali da rendere plausibile sul piano logico e giuridico la ritenuta legittimità della condotta della Società, riguardata non come volta a impedire il verificarsi dell'evento indicato come condizione sospensiva e così l'efficacia del contatto concluso, ma come libera

determinazione assunta nel corso delle trattative ancora pendenti per il venir meno, nelle more del rilascio del necessario visto, dell'opportunità dell'ipotizzata assunzione;

- che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
- che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove spettante (conformemente all'orientamento di cui a Cass., SS.UU., 20 settembre 2019, n. 23535)

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020

Il Relatore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione [redacted] LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
21 APR 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni Ruello